

CONSIGLIO DI CLASSE

DPR 416/1974 Integrato da Leggi 1/1975, 74/1977, 582/1982
ora in Decreto Legislativo 297/1994

Istituzione e riordinamento di organi collegiali
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

Art. 3.- Consiglio di [omissis] classe.

Il consiglio [omissis] di classe negli istituti secondari ed artistici è [omissis] composto [omissis] dai docenti di ogni singola classe [omissis].

Fanno parte, altresì, del consiglio [omissis] di classe [omissis] due rappresentanti eletti dai genitori, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe; [omissis]

I consigli [omissis] classe sono presieduti [omissis] dal preside oppure da un docente, membro del consiglio loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni [omissis] rientrano nella competenza dei consigli di classe [omissis].

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio [omissis] di classe con la sola presenza dei docenti.

Nella scuola secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

DPR 156 / 1999

Articolo 5 (Consulta provinciale)

1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal Provveditorato agli studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La consulta è convocata dal Provveditore agli studi entro 15 giorni dal completamento delle operazioni elettorali.

2. La Consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il Provveditore agli studi, gli enti locali, la Regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
- formulare proposte ed esprimere pareri al Provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
- istituire, in collaborazione con il Provveditorato agli studi, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;
- promuovere iniziative di carattere transnazionale;
- designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

3. La Consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.

4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della Consulta che hanno terminato il curriculum scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla Consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della Consulta.

5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione possono dare vita a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, stabilendone la composizione e le modalità organizzative.

6. La Consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale

CONSIGLIO D'ISTITUTO

DPR 416/1974 Integrato da Leggi 1/1975, 74/1977, 582/1982
ora in Decreto Legislativo 297/1994

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica

Art. 6.- Attribuzioni del consiglio [omissis] di istituto e della giunta esecutiva.

Il consiglio [omissis] di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

Il consiglio [omissis] di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di [omissis] classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno [omissis] dell'istituto che dovrà fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- f) partecipazione [omissis] dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte [omissis] dall'istituto.

Il consiglio [omissis] di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli [omissis] di classe; esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, [omissis] dell'istituto.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio [omissis] di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Art. 27.- Pubblicità degli atti.

Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. [omissis]